



# RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO N.517 E N.520 DEL 2 E 3 NOVEMBRE 2020 - BONUS FACCIATE AMMESSO PER GLI "IMMOBILI PATRIMONIO" DELLE IMPRESE

*Posted on 5 Novembre 2020*



---

Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tag: [bonus facciate](#)

Ammesso il *Bonus facciate* per un intervento eseguito da un'impresa su un proprio immobile "patrimonio".

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente nella [Risposta n.517 del 2 novembre 2020](#) scorso e nella [Risposta n.520 del 3 novembre 2020](#), in relazione a due istanze d'interpello aventi ad oggetto l'applicabilità del cd. *Bonus facciate*, ovvero della detrazione del 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.

### **Risposta n.517 del 2 novembre 2020**

- conferma che **beneficiano** della **detrazione** anche i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, per gli **interventi eseguiti** sia sugli **immobili strumentali**, sia sugli **"immobili patrimonio"** (ovvero i beni che non sono né strumentali, né "merce").

Nel caso di specie, quindi, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla disciplina agevolativa, la **società istante può usufruire** del *Bonus facciate* per le **unità a destinazione residenziale possedute**, come **"immobili patrimonio"**, nell'**edificio** oggetto degli interventi.

### **Risposta n.520 del 2 novembre 2020**

- chiarisce che **sono agevolate** con il *Bonus facciate* le **spese** relative agli **interventi di isolamento sull'involucro esterno visibile** dell'edificio, comprensivo dello **"sparto di gronda"**, tenuto conto che **quest'ultimo** è un **elemento relativo** alla **parte opaca** della **facciata**;
- **fa rientrare** nel **beneficio** anche i **lavori aggiuntivi**, consistenti nello **spostamento** dei **pluviali**, nella **sostituzione dei davanzali** e nella **sistemazione** di **prese** e **punti luce esterni**, nello **smontaggio, rimontaggio** e **sostituzione** delle **tende solari**, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici.  
Infatti, **tali lavori** sono **qualificabili** come **"opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso"**;
- **esclude** dall'**agevolazione** le **spese** riferite alle **facciate interne dell'edificio** (se non **visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico**), ed alle **strutture opache** orizzontali o **inclinate** dell'**involucro edilizio**.

